

Se avete delle domande da sottoporre alla redazione di Architettdando basta scrivere una mail ad architettando@hm52.it: risponderemo via mail o in uno dei prossimi numeri della rivista!

DETRAZIONI 55% - INDICAZIONI PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

Chi può fruire degli incentivi?

I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?

Tutti gli interventi citati che devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.

Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva al termine dei lavori.

Come viene concessa l'agevolazione?

Gli interessati possono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori, poi, l'utente deve inviare o far inviare telematicamente all'Enea - attraverso l'apposito applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sull'icona della cassetta postale - copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa, necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa. Il sistema, se l'invio è andato a buon fine, restituirà in automatico all'utente una ricevuta informatica valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Anche tale ricevuta dovrà essere conservata a cura dell'utente ed esibita a richiesta in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Infine, l'utente in possesso della ricevuta, inizierà a detrarre il 55% di quanto speso dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha sostenuto le spese.

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE

Requisiti generali che l'immobile oggetto d'intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 37).

Requisiti tecnici specifici dell'intervento:

- deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all'allegato A del D.M. 11/3/08 (per lavori dal 1 gennaio 2008);
- deve essere relativo all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (in altre parole, l'indice di prestazione energetica deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio);
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente. Inoltre, in questo caso, non è consentito far riferimento al comma 344 ma ai singoli commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti.

Opere agevolabili:

assicurate le condizioni su esposte, data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda QUALSIASI intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione;
- impianti di cogenerazione, rigenerazione, ecc.
- interventi di coibentazione o sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento.

Documentazione necessaria:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l'intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati nell'allegato A del D.M. 11/3/08 (per lavori dal 1 gennaio 2008);
- N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:
 - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza

alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce

"manodopera" da quella delle opere;

- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligatoria nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA: (esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:

- Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al D.M. 19/2/07 (l'Attestato di certificazione energetica, se necessario, vedasi a tal proposito la faq n°67, deve essere conservato a cura del cliente);
- scheda informativa dell'intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatto dal singolo utente;
- documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI

Requisiti generali che l'immobile oggetto d'intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;

- deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra faq n° 37);

- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;

- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente. Inoltre, in questo caso, non è consentito far riferimento al comma 344 ma ai singoli commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti.

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali riguardanti le spese sostenute per i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica impone la compilazione e l'invio telematico di alcuni documenti, che variano a seconda del tipo di intervento, entro 90 giorni dal termine dei lavori. L'agenzia

Requisiti tecnici specifici dell'intervento:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un locale riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).

Altre opere agevolabili:

assicurate le condizioni su esposte:

- le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica (ad esempio, apertura e chiusura tracce, massetto per la posa dell'impianto di distribuzione del calore, ecc.).

Documentazione necessaria:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per lavori dal 2010). N.B. In base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:
 - sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce "manodopera" da quella delle opere;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligatoria nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA: (esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:

- Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al "decreto edifici" (L'Attestato di certificazione energetica, se necessario, vedasi a tal proposito la faq n°67, deve essere conservato a cura del cliente);

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha recentemente aggiornato le istruzioni per ottenere tali detrazioni fiscali previste dalla legge per chi ha effettuato interventi di riqualificazione energetica su edifici residenziali esistenti o su

- Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al "decreto edifici"), che può essere compilato anche dall'utente finale.
- c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:
- Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

SERRAMENTI E INFISSI

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE

Oggetto D'intervento Deve Possedere Per Poter Usufruire Delle Detrazioni:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito nella nostra faq n° 37);

- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Requisiti tecnici specifici dell'intervento:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un locale riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).

Altre opere agevolabili:

assicurate le condizioni su esposte:

- scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l'apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

Documentazione necessaria:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per lavori dal 2010).
- in alternativa, la certificazione del produttore dell'infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Inoltre:

- un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l'algoritmo appositamente elaborato e posto al link "per i tecnici"

parti di essi. Le indicazioni sono descritte in sette vademecum divisi per tipologia di lavoro incentivato: serramenti ed infissi, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa, pannelli solari, pompe di calore, coibentazione di pareti e coperture, riqualificazione globale.

del nostro sito), che può essere riportato:

- all'interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
- in un'autocertificazione del produttore;
- nell'asseverazione.

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce "manodopera" da quella delle opere;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligatoria nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA: (esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:

1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:

- Allegato F al "decreto edifici" che può anche essere redatto dal singolo utente;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:

- Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al "decreto edifici". (L'Attestato di certificazione energetica, se necessario, vedasi a tal proposito la faq n°67, deve essere conservato a cura del cliente);

- Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al "decreto edifici"), che può anche essere redatto dal singolo utente;

- documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

➤ **Continua con Caldaie a condensazione, a biomassa, pannelli solari e pompe di calore nel prox numero**